

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Sanitaria n° 7 - Carbonia

Deliberazione n. 674/C

adottata dal Commissario Straordinario in data - 6 MAG 2016

Oggetto: approvazione regolamento sul patrocinio legale dei dipendenti.

Su proposta del Responsabile della S.C. Affari Generali e Legali

Premesso che l'art. 25 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria sottoscritto in data 08/06/2000, l'art. 25 del CCNL della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa e l'art. 26 del CCNL del comparto Sanità sottoscritto in data 20/09/2001 (integrativo del CCNL stipulato il 07/04/1999), individuano criteri, presupposti e modalità per il riconoscimento del patrocinio legale ai dipendenti delle Aziende del SSN, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti dei medesimi per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio;

Considerato che al fine di assicurare un'applicazione uniforme delle disposizioni relative all'assistenza legale per i dipendenti, la Direzione aziendale intende adottare uno specifico regolamento, che possa da un lato garantire univoche indicazioni ai dipendenti dell'Azienda che si trovino coinvolti in un procedimento giudiziale e dall'altro fornire criteri operativi agli uffici incaricati di procedere per assicurare la tutela legale ai medesimi;

Predisposto il regolamento per la disciplina del patrocinio legale dei dipendenti, allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di dovere approvare il suddetto regolamento al fine di garantire una compiuta regolamentazione e illustrazione delle fattispecie in esso previste;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile della S.C. Affari Generali e Legali

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa:

- di approvare e adottare quale procedura aziendale il regolamento per la disciplina del patrocinio legale dei dipendenti, allegato in copia alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, adottato in conformità all'art. 25 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria sottoscritto in data 08/06/2000, all'art. 25 del CCNL della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa nonché all'art. 26 del CCNL del comparto Sanità sottoscritto in data 20/09/2001 (integrativo del CCNL stipulato il 07/04/1999);



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Sanitaria n° 7 - Carbonia

- di disporre che del regolamento e della correlata modulistica sia data idonea pubblicità e massima diffusione attraverso la pubblicazione sul sito Aziendale;
- di demandare al Responsabile della S.C. Affari Generali e Legali gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto deliberativo.

Il Commissario Straordinario
Dott. Antonio Onnis

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Maria Fanni Pittau



Il Direttore Sanitario
Dott. Silvio Maggetti

Responsabile S.C. AA.GG.LL.
Dott.ssa Maria Teresa Garau

S.C. AA.GG.LL. Settore legale
Dott.ssa Irene Diana



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Sanitaria n° 7 - Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 674/C del 6 - 6 MAG 2016

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 7

a partire dal 9 - 9 MAG 2016

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali






REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL Carbonia

Pagina 1 di 12

**REGOLAMENTO SUL
PATROCINIO LEGALE DEI
DIPENDENTI
DELL'AZIENDA
SANITARIA LOCALE N. 7
DI CARBONIA**

**REGOLAMENTO
SUL PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI
DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 DI CARBONIA**

 <p>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASL Carbonia</p>	<p>REGOLAMENTO SUL PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 DI CARBONIA</p>	<p>Pagina 2 di 12</p>
--	---	-----------------------

Sommario

Premessa: Fonti

Art. 1. Principi generali

Art. 2. Conflitto di interessi

Art. 3. Assunzione diretta ed indiretta di oneri legali

Art. 4. Adempimenti del dipendente all'inizio del procedimento giudiziario

Art. 5. Adempimenti del dipendente alla conclusione definitiva favorevole del procedimento giudiziario

Art. 6. Obbligatorietà

Art. 7. Adempimenti dell'Azienda: autorizzazione e diniego del patrocinio legale

Art. 8. Rimborso spese legali al dipendente che abbia scelto il legale di sua esclusiva fiducia in sostituzione di quello indicato dall'Azienda

Art. 9. Rimborso spese legali al dipendente al quale sia stato negato il patrocinio legale per presunto conflitto di interesse

Art. 10. Responsabilità civile verso terzi

Art. 11. Tutela della riservatezza

Art. 12. Disposizioni transitorie e finali

Premessa: Fonti



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL Carbonia

**REGOLAMENTO SUL
PATROCINIO LEGALE DEI
DIPENDENTI
DELL'AZIENDA
SANITARIA LOCALE N. 7
DI CARBONIA**

Pagina 3 di 12

Per l'area contrattuale della Dirigenza, l'istituto del "patrocinio legale" è disciplinato dalle seguenti fonti contrattuali:

art. 25 CCNL 8 giugno 2000 Dirigenza Medico-Veterinaria SSN

art. 25 CCNL 8 giugno 2000 Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica e Amministrativa SSN

1. L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.

2. Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa che sarebbe stata a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.

3. L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi don dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa.

4. È disapplicato l'art. 41 del DPR 270/1987.

Per l'area contrattuale del Comparto, l'istituto del "patrocinio legale" è disciplinato dalla seguente fonte contrattuale:

ART. 26 CCNL 20.09.2001 SSN - integrativo del CCNL del personale del comparto Sanità stipulato il 7 aprile 1999



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL Carbonia

**REGOLAMENTO SUL
PATROCINIO LEGALE DEI
DIPENDENTI
DELL'AZIENDA
SANITARIA LOCALE N. 7
DI CARBONIA**

Pagina 4 di 12

1) L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dipendente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.

2) Qualora il dipendente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dipendente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.

3) L'azienda dovrà esigere dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa.

4) È disapplicato l'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/1987.

Art. 1. Principi generali

1. Il presente regolamento disciplina le condizioni e la procedura di ammissione al



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL Carbonia

**REGOLAMENTO SUL
PATROCINIO LEGALE DEI
DIPENDENTI
DELL'AZIENDA
SANITARIA LOCALE N. 7
DI CARBONIA**


Pagina 5 di 12

patrocinio legale con oneri a carico dell'Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni dei CC.NN.LL. del Servizio Sanitario Nazionale, in favore dei dipendenti dell'Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia coinvolti in procedimenti di responsabilità civile, penale o contabile per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio.

2. L'adozione di un atto regolamentare consente all'Azienda di assicurare l'assistenza in sede processuale ai propri dipendenti al fine precipuo della tutela dei diritti ed interessi propri dell'Azienda medesima; detto regolamento ha altresì la finalità di contenere i costi per l'affidamento degli incarichi professionali esterni, senza nel contempo compromettere l'efficacia della difesa in giudizio dei dipendenti.
3. L'Azienda può assumere a proprio carico ogni onere di difesa in procedimenti giudiziari, in cui risulti coinvolto un proprio dipendente, solo ove sia possibile imputare gli effetti dell'agire del dipendente direttamente all'Azienda Sanitaria. Si richiede quindi che il fatto o l'atto oggetto del giudizio sia stato compiuto nell'esercizio delle attribuzioni affidate al dipendente e che vi sia un nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere ed il compimento dell'atto, nel senso che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non ponendo in essere quella determinata condotta; tale rapporto di immedesimazione organica si interrompe allorquando il dipendente abbia agito per fini estranei ai compiti affidati e quindi alla funzione attribuita *ex lege* all'Azienda Sanitaria.

Art. 2. Conflitto di interessi

1. Ai fini dell'individuazione del conflitto d'interessi occorre tener conto esclusivamente dei fatti in contestazione, indipendentemente da ogni valutazione circa l'esito del procedimento giudiziario; tali fatti non devono quindi essere riferibili alla tutela dei diritti e degli interessi dell'Azienda bensì configurarsi, ove non meramente indifferenti rispetto all'Azienda, in posizione discordante rispetto ad essa, in quanto devianti dalla cura del pubblico interesse perseguito dall'Azienda medesima. A titolo meramente esemplificativo, si ha quindi conflitto d'interessi nei seguenti casi:
 - attivazione del procedimento giudiziario nei confronti del dipendente ad opera dell'Azienda;
 - costituzione di parte civile dell'Azienda nei confronti del dipendente;
 - apertura di un procedimento disciplinare a carico del dipendente per il fatto contestato in sede giudiziaria;

 <p>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASL Carbonia</p>	<p>REGOLAMENTO SUL PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 DI CARBONIA</p>	<p>Pagina 6 di 12</p>
--	---	-----------------------

- qualora si ravvisi comunque contrapposizione tra finalità o conseguenze dell'azione del dipendente e interesse dell'Azienda Sanitaria oppure estraneità dell'Azienda rispetto all'agire del dipendente.

Art. 3. Assunzione diretta ed indiretta di oneri legali

1. L'Azienda, effettuate le debite valutazioni sull'insussistenza di un possibile conflitto di interesse, può garantire il patrocinio legale del dipendente, coinvolto in procedimento giudiziario per fatti e atti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei doveri d'ufficio, facendolo assistere, fin dall'apertura del procedimento, da un legale di comune fiducia con diretta assunzione di ogni onere di difesa da parte dell'Azienda medesima, oppure, qualora il dipendente intenda nominare un legale di sua esclusiva fiducia, rimborsandogli gli oneri difensivi, al favorevole esito del procedimento definito con sentenza passata in giudicato.
2. L'assunzione diretta degli oneri legali da parte dell'Azienda, così come l'assunzione indiretta (rimborso), è limitata ad un solo legale.
3. Per assunzione diretta degli oneri legali si intende che del rapporto contrattuale di conferimento d'incarico all'Avvocato fiduciario aziendale, scelto dall'Azienda con il consenso del dipendente, e dei conseguenti aspetti economici, è direttamente titolare l'Azienda Sanitaria fin dall'apertura del procedimento giudiziario e per tutti gli eventuali gradi del giudizio;
4. Per assunzione indiretta (rimborso) degli oneri legali s'intende quanto segue:
 - al dipendente che abbia scelto un legale di sua esclusiva fiducia, la A.S.L. n. 7, alla conclusione definitiva favorevole del procedimento, rimborserà le spese legali nel limite massimo dell'importo che sarebbe stato a carico dell'Azienda nel caso in cui la scelta fosse stata effettuata da quest'ultima; il suddetto limite coincide pertanto con i valori tabellari/tariffari minimi previsti per la liquidazione dei compensi professionali dalla normativa vigente al momento della presentazione dell'istanza di rimborso, in quanto gli stessi parametri rappresentano il *quantum* riconoscibile dall'Azienda ai propri legali fiduciari (da intendersi attualmente riferito all'applicazione delle massime percentuali di variazione in diminuzione sui valori medi tabellari del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, di cui all'art. 4, comma 1 e all'art. 12, comma 1 del medesimo decreto);
 - La medesima regola si applica al dipendente, inizialmente non ammesso al patrocinio legale per presunto conflitto di interesse, che all'esito definitivo favorevole del procedimento risulti invece insussistente.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL Carbonia

**REGOLAMENTO SUL
PATROCINIO LEGALE DEI
DIPENDENTI
DELL'AZIENDA
SANITARIA LOCALE N. 7
DI CARBONIA**

Pagina 7 di 12

5. L'assunzione indiretta (rimborso) degli oneri legali presuppone che il dipendente comprovi all'Azienda l'effettivo esborso sostenuto mediante presentazione della parcella/fattura debitamente quietanzata dal proprio difensore.
6. Qualora il dipendente intenda altresì nominare un legale di sua fiducia, a supporto del legale fornitogli dall'Azienda, i relativi oneri rimarranno interamente a suo carico senza diritto ad alcun rimborso.
7. Il dipendente, ammesso al patrocinio con assunzione diretta degli oneri a carico dell'Azienda, condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave sarà tenuto a rifondere alla A.S.L. n. 7 tutti gli oneri legali sostenuti per la sua difesa; tali somme costituiranno credito dell'Azienda che a tal fine provvederà, ove possibile, a trattenerle dalle ordinarie spettanze retributive.

Art. 4. Adempimenti del dipendente all'inizio del procedimento giudiziario

1. Il dipendente, sottoposto a procedimento giudiziario per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, per non incorrere nelle decadenze previste dal presente regolamento, deve:
 - comunicare immediatamente, salvo comprovato legittimo impedimento, l'inizio del relativo procedimento giudiziario alla S.C. Affari Generali e Legali dell'Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia, utilizzando il Modulo allegato al presente regolamento (ALLEGATO A);
 - allegare copia dell'atto giudiziario o di ogni altra documentazione in merito al procedimento giudiziario di cui trattasi;
 - dichiarare, nella suddetta comunicazione, se intende avvalersi di uno dei legali fiduciari dell'Azienda o se intende invece avvalersi di proprio legale;
 - dichiarare, sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti degli art. 47 e 76 D.P.R. n. 445/2000, l'eventuale stipula di polizze che potrebbero conferirgli diritto ad ottenere rimborso di oneri difensivi da compagnie di assicurazione, in tal caso dandone contestuale avviso all'Azienda ai sensi e per gli effetti dell' art. 1910 c.c..

Art. 5. Adempimenti del dipendente alla conclusione definitiva favorevole



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL Carbonia

**REGOLAMENTO SUL
PATROCINIO LEGALE DEI
DIPENDENTI
DELL'AZIENDA
SANITARIA LOCALE N. 7
DI CARBONIA**

Pagina 8 di 12

del procedimento giudiziario


1. Il dipendente, che abbia scelto il legale di sua esclusiva fiducia, sarà ammesso al rimborso delle spese sostenute, nei limiti dei minimi tabellari così come meglio precisato nell'art. 3.4, subordinatamente alla presentazione dell'istanza di rimborso all'esito del procedimento giudiziario (ALLEGATO B), da inoltrarsi alla S.C. Affari Generali e Legali. Alla suddetta istanza dovrà allegare:
 - il provvedimento conclusivo del giudizio, in copia autenticata, con l'indicazione della data in cui esso è passato in giudicato o comunque concluso in via definitiva;
 - la copia della parcella/fattura analitica, debitamente quietanzata dal proprio difensore, dalla quale deve evidenziarsi l'attività defensionale svolta e con espressa indicazione dello scaglione di valore della causa (ove previsto), così da consentire al Servizio Affari Generali di verificare l'applicazione dei valori minimi nel calcolo dei compensi professionali.
2. Il dipendente, inizialmente non ammesso al patrocinio legale per presunto conflitto di interesse, qualora all'esito del procedimento giudiziario ritenga invece di avervi diritto, sarà ammesso al rimborso delle spese sostenute secondo le medesime regole.

Art. 6. Obbligatorietà

1. Tutti i succitati adempimenti procedurali a carico del dipendente istante costituiscono un onere per il medesimo.

Art. 7. Adempimenti dell'Azienda: autorizzazione e diniego del patrocinio legale

1. La S.C. Affari Generali e Legali, ricevuta comunicazione da parte del dipendente dell'inizio del procedimento giudiziario con contestuale richiesta di avvalersi di legale fiduciario aziendale, deve preliminarmente valutare la sussistenza delle seguenti essenziali ed imprescindibili condizioni:
 - se ricorra la necessità di tutelare i propri diritti e propri interessi e/o la propria

 <p>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASL Carbonia</p>	<p>REGOLAMENTO SUL PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 DI CARBONIA</p>	<p>Pagina 9 di 12</p>
--	---	-----------------------

immagine;

- la diretta connessione del contenzioso processuale alla carica espletata o all'ufficio rivestito dal dipendente;
 - la carenza di conflitto d'interessi tra gli atti compiuti dal dipendente e l'Azienda.
2. La S.C. Affari Generali e Legali, all'esito della valutazione di cui al comma precedente, comunica al dipendente:
1. L'indicazione del prescelto legale fiduciario aziendale, per il relativo assenso, con contestuale impegno di assunzione di ogni onere di difesa a carico dell'Azienda medesima, fin dall'apertura del procedimento giudiziario e per tutti i gradi del giudizio, qualora ne ritenga sussistere i presupposti;
 2. oppure, in caso contrario, il diniego di accoglimento dell'istanza di patrocinio legale con riserva, all'esito del procedimento giudiziario, di definitiva valutazione in merito, qualora l'Azienda non ritenga sussistere i presupposti legittimanti l'istanza, segnatamente sotto il profilo del conflitto d'interessi, o comunque sussista un'incertezza in proposito che impedisce una preventiva valutazione.
3. Relativamente all'ipotesi di cui al punto 1 del comma precedente, il legale incaricato sarà individuato nell'elenco aziendale degli avvocati fiduciari. Tale elenco è visionabile presso la S.C. Affari Generali e Legali. Per legale fiduciario dell'Azienda è da intendersi anche il professionista eventualmente designato dalla Compagnia di Assicurazione con la quale l'Azienda abbia stipulato polizza.
4. Relativamente alla ipotesi di cui al punto 2 del comma 2, l'Azienda, alla conclusione definitiva favorevole del giudizio, qualora accerti l'insussistenza del conflitto di interessi inizialmente presunto, rimborserà al dipendente, sussistendone le ulteriori condizioni, le spese legali sostenute nel *quantum* definito ai sensi del presente regolamento.
5. Si è altresì ammessi al rimborso delle spese legali sostenute in sede di indagini preliminari concluse con un provvedimento di archiviazione.

Art. 8. Rimborso spese legali al dipendente che abbia scelto il legale di sua esclusiva fiducia



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL Carbonia

**REGOLAMENTO SUL
PATROCINIO LEGALE DEI
DIPENDENTI
DELL'AZIENDA
SANITARIA LOCALE N. 7
DI CARBONIA**

Pagina 10 di 12


Al dipendente, assistito da legale di sua esclusiva fiducia, l'Azienda, alla conclusione definitiva favorevole del procedimento, valutata ogni insussistenza di conflitto di interesse, rimborserà le spese legali nel limite massimo dell'importo che sarebbe stato a carico dell'Azienda qualora l'avvocato fosse stato scelto da quest'ultima fra gli iscritti nell'elenco aziendale di avvocati dal quale attingere per il conferimento di incarichi di assistenza e rappresentanza legale (di cui alla deliberazione n. 436/C del 31 marzo 2010). Il limite massimo della tariffa, come sopra detto, è fissato nella misura dei minimi tabellari/tariffari in quanto tali parametri sono quelli che l'Azienda applica per il pagamento dei compensi professionali ai legali iscritti all'elenco. Per tale motivo la regola del limite massimo dell'importo a carico dell'Azienda si applica anche alle istanze di patrocinio legale proposte in epoca antecedente all'adozione del presente regolamento ma successive all'istituzione dell'albo aziendale e non ancora liquidate, in quanto la medesima disposizione costituisce mera applicazione di quanto già previsto dalla normativa contrattuale richiamata.

Art. 9. Rimborso spese legali al dipendente al quale sia stato negato il patrocinio legale per presunto conflitto di interesse

1. Il dipendente inizialmente non ammesso al patrocinio legale per presunto conflitto di interesse, qualora l'Azienda all'esito del procedimento giudiziario, valuti invece l'insussistenza di alcun conflitto di interessi e nel contempo la sussistenza degli ulteriori presupposti, sarà ammesso al rimborso delle spese sostenute nei limiti del *quantum* precisato nel precedente articolo.

Art. 10. Responsabilità civile verso terzi

1. Il dipendente, ove al procedimento giudiziario sia connessa richiesta di risarcimento danni da parte di terzi nei confronti suoi e/o dell'Azienda, deve:
 - comunicare immediatamente, salvo comprovato legittimo impedimento, utilizzando il Modulo allegato al presente regolamento (ALLEGATO C), l'inizio del relativo procedimento giudiziario alla S.C. Affari Generali e Legali, al fine di permettere a tale struttura aziendale l'assunzione di qualsivoglia atto e/o provvedimento connesso e/o conseguente alla polizza assicurativa per la R.C.T. in essere;
 - allegare alla suddetta comunicazione, copia dell'atto giudiziario e di ogni altra


 <p>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASL Carbonia</p>	<p>REGOLAMENTO SUL PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 DI CARBONIA</p>	<p>Pagina 11 di 12</p>
--	---	------------------------

documentazione in merito al procedimento giudiziario di cui trattasi;

- informare contestualmente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 c.c., con apposita dichiarazione resa in base agli art. 47 e 76 D.P.R. n. 445/2000, dell'eventuale stipula di polizze in suo favore che potrebbero conferirgli diritto, in caso di richieste di risarcimento danni nei suoi confronti, ad ottenere rimborsi da compagnie di assicurazione o l'obbligo di queste ultime a tenerlo indenne.

Art. 11. Tutela della riservatezza

1. L'Azienda rende nota la seguente informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 contestualmente alla pubblicità del presente regolamento.
2. L'Azienda è autorizzata ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 ad effettuare il trattamento dati dei propri dipendenti per finalità di gestione del rapporto di lavoro. Nella gestione del rapporto rientra anche il patrocinio legale per il quale la relativa raccolta dati è finalizzata:
 - a valutare la sussistenza di un eventuale conflitto di interesse, impeditivo all'accoglimento dell'istanza;
 - ad attivare l'eventuale copertura assicurativa del rischio "spese di giudizio" presso Compagnie di Assicurazione, così come prescrivono i vigenti CC.CC.NN.LL. della Dirigenza Medica e Veterinaria, SPTA e del Comparto Sanità.
3. In presenza di un eventuale rifiuto del dipendente a fornire le informazioni e/o i dati che verranno richiesti, l'Azienda potrebbe non essere in grado di valutare compiutamente l'istanza e, conseguentemente, tale omessa informativa potrebbe comportare il mancato accoglimento della medesima.
4. I dati raccolti saranno trattati, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, in modo corretto, lecito e pertinente allo scopo per il quale sono raccolti, con le opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
5. Possono venire a conoscenza dei dati del dipendente il titolare del trattamento dei dati, il responsabile del trattamento e gli incaricati appositamente designati e incaricati ad effettuare le relative operazioni di trattamento dati.
6. Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Sanitaria Locale n. 7, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*; il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile della S.C. Affari Generali e Legali; sia il titolare che il responsabile hanno

 <p>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASL Carbonia</p>	<p>REGOLAMENTO SUL PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 DI CARBONIA</p>	<p>Pagina 12 di 12</p>
--	---	------------------------

sede presso la sede legale della A.S.L. n. 7, sita in Carbonia nella via Dalmazia n. 83.

7. Ciascun destinatario del presente regolamento è altresì informato che, con richiesta rivolta senza formalità al Responsabile, ha diritto di ottenere:
- a) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile;
 - b) l'indicazione dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare e del responsabile;
 - c) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - d) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - e) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere c) e d) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
 - f) inoltre, ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Art. 12. Disposizioni transitorie e finali

1. Sono approvati i modelli allegati al presente regolamento, che sono obbligatori nella loro sostanza,
2. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito *internet* dell'Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia.

segue MODULISTICA:

ALLEGATO A

All'Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia
S.C. Affari Generali e Legali

OGGETTO: Istanza di patrocinio legale.

Il/La sottoscritto/a
(cognome e nome)

dipendente di questa Azienda in qualità di
(qualifica)

in servizio presso.....
(Area. U.O., Servizio, Reparto, Ufficio, etc.)

residente in

tel/fax e-mail.....

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del medesimo decreto

comunica di aver ricevuto comunicazione/notifica in data del seguente atto allegato in copia:

.....

Breve descrizione del fatto:

Per quanto sopra richiede l'assistenza legale ai sensi e per gli effetti degli artt. 25 CC.CC.NN.LL. Dirigenza dell'08.06.2000 o 26 C.C.N.L. Comparto del 20.09.2001.

A tal fine dichiara di: ⁽²⁾

voler usufruire ai fini della difesa in giudizio, del patrocinio di un avvocato individuato nell'ambito della rosa di professionisti fiduciari dall'Azienda, ivi compreso quello eventualmente designato dalla Compagnia di Assicurazione con la quale l'azienda ha stipulato polizza

voler usufruire ai fini della difesa in giudizio di un legale di propria fiducia, individuandolo nella persona dell'avv.
.....

voler usufruire ai fini della difesa in giudizio di un legale di propria fiducia, riservandosi di comunicare successivamente il nominativo del difensore prescelto

DICHIARA⁽²⁾

ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 c.c.

DI

non aver contratto né di essere beneficiario/a di polizze assicurative che conferiscano diritto al/la dichiarante di chiedere a Compagnie di Assicurazione il rimborso di oneri difensivi sostenuti in procedimento giudiziario;

aver contratto e/o di essere beneficiario/a di polizze assicurative, di cui si allega copia, con la seguente/i Compagnia/e Assicuratrice/i _____, che prevedono in favore del/la dichiarante diritto a chiedere il rimborso di oneri difensivi.

DICHIARA

inoltre di accettare tutte le disposizioni del Regolamento Aziendale sul patrocinio legale.

⁽²⁾ Barrare solo l'opzione prescelta

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003.

Luogo/data.....

Firma

.....

Si allega copia del documento di riconoscimenton.
..... rilasciato il da

ALLEGATO B

All'Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia
S.C. Affari Generali e Legali

OGGETTO: Istanza di rimborso spese legali.

Il/La sottoscritto/a
(cognome e nome)

dipendente di questa Azienda in qualità di
(qualifica)

in servizio presso.....
(Area. U.O., Servizio, Reparto, Ufficio, etc.)

tel/fax e-mail.....

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del medesimo decreto

comunica che il procedimento giudiziario n. è stato definito con il seguente atto allegato in copia conforme all'originale:

.....

Chiede, pertanto, il rimborso delle spese legali sostenute.

A tal fine allega:

- copia autenticata del provvedimento giudiziario che definisce il giudizio;
- parcella analitica relativa alle attività svolte;
- fattura debitamente quietanzata dal difensore avv.

Altro (specificare):.....

.....

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 c.c. e con riferimento al procedimento giudiziario per cui chiede il rimborso delle spese legali,

DI

non aver contratto né di essere beneficiario/a di polizze assicurative che conferiscano diritto al/la dichiarante di chiedere a Compagnie di Assicurazione il rimborso di oneri difensivi sostenuti in procedimento giudiziario;

aver contratto polizze assicurative, di cui si allega copia, con la/le seguente/i Compagnia/e Assicuratrice/i _____ che prevedono in favore del dichiarante diritto a chiedere il rimborso di spese legali per oneri difensivi sostenuti in procedimento giudiziario.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003.

(luogo, data)

firma

Si allega:

1. copia del documento di riconoscimenton.
rilasciato in data..... dal.....

ALLEGATO C

All'Azienda Sanitaria Locale n. 7
di Carbonia
S.C. Affari Generali e Legali

OGGETTO: Denuncia sinistro e richiesta copertura assicurativa.

Il/La sottoscritto/a
(cognome e nome)

dipendente di questa Azienda in qualità di
(qualifica)

in servizio presso.....
(Area. U.O., Servizio, Reparto, Ufficio, etc.)

tel/fax e-mail.....

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del medesimo decreto

comunica di aver ricevuto comunicazione/notifica in data del seguente atto allegato in copia:

Breve descrizione del fatto:

.....

.....

Per quanto sopra il/la sottoscritto/a

CHIEDE

- di poter usufruire della copertura assicurativa per R.C.T. vigente;

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 codice civile

di non essere assicurato presso alcuna Compagnia assicuratrice;

di essere assicurato con la Compagnia assicuratrice.....
con sede in.....alla quale è stata non è stata inoltrata denuncia
in merito ai fatti.

A tal riguardo allega copia della polizza assicurativa.

Sarà cura del Legale incaricato o personalmente del dichiarante informare codesta S.C. Affari Generali e Legali, in merito agli sviluppi processuali della vicenda.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003.

.....

(luogo, data)

Firma

.....

Si allega:

1. copia dell'atto notificato
2. copia del documento di riconoscimenton.
rilasciato in data..... dal.....